

VADEMECUM ECM

Aggiornato al 23.12.2025

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

Pag. 3 - INIZIO DELL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM

Pag. 3 - TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

Pag. 3 - A CHI SPETTA IL COMPUTO DEI CREDITI

Pag. 4 - COME VERIFICARE I CREDITI ECM

Pag. 4 - CREDITI ECM E COPERTURA ASSICURATIVA

ENTRIAMO ADESSO PIÙ NEL DETTAGLIO

Pag. 5 - ESONERI ED ESENZIONI DEL PROFESSIONISTA

- Inserire l'esonero

- Inserire l'esenzione

Pag. 6 - IL PENSIONATO E L'OBBLIGO ECM

Pag. 6 - OBBLIGO FORMATIVO PER IL MEDICO COMPETENTE

Pag. 7 - OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

- ATTENZIONE! Parte 1

- ATTENZIONE! Parte 2

Pag. 9 - SPOSTAMENTO DEI CREDITI AL TRIENNIO 2020-2022

Pag. 9 - CREDITI COMPENSATIVI

Pag. 10 - PREMIO PER I "VIRTUOSI"

Pag. 10 - DELIBERA N. 3/2025 IN MATERIA DI DOSSIER FORMATIVO TRIENNIO 2026/2028

Pag. 11 - CORRELAZIONE TRA DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO E RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO ALL'INPS, AI SENSI DEL D.LGS. 62/2024, PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA'

Pag. 12 - DELIBERA N. 5/2025 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PROFESSIONISTI SANITARI CANCELLATI E REISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE

Pag. 12 - INDIRIZZI UTILI

INFORMAZIONI GENERALI

Ti invitiamo innanzitutto, se non lo hai già fatto, a registrarti e accedere al sito del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login> e verificare la tua posizione in TUTTI i trienni!

INIZIO DELL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM

L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine (Esempio: iscrizione all'Ordine Maggio 2024 - Obbligo dal 01.01.2025).

ATTENZIONE! I crediti conseguiti in data precedente non saranno utili al soddisfacimento del fabbisogno formativo.

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

Ogni professionista può decidere di formarsi in maniera completamente Residenziale, oppure completamente a Distanza (FAD) o in modo misto: non esistono vincoli né sul numero dei crediti da acquisire per ciascun triennio, né sulla tipologia.

Non è possibile invece l'obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (crediti ECM ottenuti con l'autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all'estero, tutoraggio) in quanto ALMENO il 40% dell'obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto attraverso la partecipazione in qualità di discente ad eventi RESIDENZIALI o FAD.

La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l'obbligo in materia di Radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.

A CHI SPETTA IL COMPUTO DEI CREDITI

Il professionista deve inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia "crediti individuali" (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Invece i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all'erogazione degli eventi ECM) entro specifiche tempistiche.

Premesso che il Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro scadenze differenti a seconda se si tratti di formazione residenziale o a distanza:

- 90 giorni dalla conclusione dell'evento, nel caso di formazione residenziale;
- 90 giorni dalla scadenza del corso online (solitamente si conclude il 31/12), nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

COME VERIFICARE I CREDITI ECM

Il Professionista può verificare il proprio obbligo formativo ECM accedendo all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. esclusivamente tramite SPID al sito <https://application.cogeaps.it/login/>

Co.Ge.A.P.S. è l'unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari. Per ogni triennio il Professionista sanitario può visualizzare:

- l'obbligo formativo standard e l'obbligo formativo individuale;
- i crediti ECM acquisiti;
- eventuali riduzioni;
- il fabbisogno in materia di Radioprotezione;
- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.



CREDITI ECM E COPERTURA ASSICURATIVA

DAL 1° GENNAIO 2026 DIVENTERA' OPERATIVA LA NORMATIVA CHE LEGA L'EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AL COMPLETAMENTO DI ALMENO IL 70% DEI CREDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO UTILE

Sebbene l'obbligo di stipulare un'assicurazione RC professionale sia in vigore dall'agosto 2024, è con il D.M. 232/2023, in vigore dal 16.03.2024, che vengono stabiliti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture ed i professionisti sanitari.

Secondo tale Decreto, **a partire dal triennio ECM 2023/2025, l'efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata al rispetto di almeno il 70% del fabbisogno formativo previsto dall'ultimo triennio utile.**

ENTRIAMO ADESSO PIÙ NEL DETTAGLIO

ESONERI ED ESENZIONI DEL PROFESSIONISTA

L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su richiesta del professionista e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale: non possono quindi essere riconosciuti dal sistema automaticamente ma la richiesta va effettuata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S..

Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione "esonero/esenzione", il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all'esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, e inviare la richiesta confermando l'operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

1) Inserire l'esonero

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

Tipologie di esonero:

- corsi di specializzazione
- Dottorati di ricerca
- Master universitari
- corso formazione specifica in medicina generale
- Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione
- Laurea triennale
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia
- Militari in missione all'estero
- corsi di formazione manageriale

2) Inserire l'esenzione

L'esenzione per essere valida prevede la sospensione totale dell'attività professionale ed è incompatibile con la normale fruizione dell'offerta formativa.

I crediti acquisiti nel periodo di esenzione non saranno ritenuti validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

Tipologie di esenzione:

- malattia
- congedo maternità e paternità
- congedo per malattia del figlio
- adozione e affidamento
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale
- pensionamento
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili

IL PENSIONATO E L'OBBLIGO ECM (Fonte: www.cogeaps.it)

A seguito della Delibera CNFC (Commissione Naz.le per la Formazione Continua) del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che, per i professionisti che hanno compiuto il 70° anno d'età, il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l'esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.



Per “professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo **non superiore a € 5.000,00**.

ATTENZIONE! L'assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell'esenzione ed è il singolo professionista - che spesso nemmeno si accorge di questa situazione - che deve revocarla nella propria area riservata del sito www.cogeaps.it (accessibile tramite SPID), nell'apposita sezione: il numero di crediti necessari a completare l'obbligo formativo verrà ricalcolato in automatico.

È dunque importante controllare spesso la propria situazione!

Per questa procedura raccomandiamo di consultare il Manuale Utente per il Pensionamento, scaricabile dal nostro sito nella sezione Formazione/ ECM - Educazione Continua in Medicina.

OBBLIGO FORMATIVO PER IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente deve acquisire almeno il 70% dei crediti necessari ad assolvere al proprio obbligo formativo individuale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 04/03/2009, al termine del programma formativo triennale i Medici Competenti devono provvedere a trasmettere al Ministero della Salute la certificazione, o l'autocertificazione, attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti all'indirizzo PEC medicocompetenti@postacert.sanita.it

Il Ministero della Salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di Educazione Continua in Medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito formativo ECM che il Medico competente deve assicurare ai fini della sua permanenza nell'apposito elenco.

Esempio

Nel triennio di riferimento, il medico competente ha un obbligo formativo individuale di 85 crediti ECM (dato che ha ottenuto diverse riduzioni per aver terminato con successo il triennio precedente). Deve conseguire il 70% dei crediti nella disciplina Medicina del lavoro: tale percentuale verrà applicata a 85, dunque i crediti da conseguire sul tema saranno 59,5.

OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE



Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'art. 162, comma 4, ha sancito l'obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di Radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescriventi.

I crediti relativi alla Radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta (omissis) e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Le percentuali in questione si riferiscono all'obbligo formativo individuale quindi al netto dei bonus e degli esoneri/esenzioni.

Esempio

Nel triennio attuale, un medico di medicina generale ha un obbligo formativo individuale di 120 crediti ECM (dato che ottenuto una riduzione di 30 crediti per aver conseguito nel triennio precedente un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150). Deve inoltre acquisire il 10% dei crediti complessivi in materia di radioprotezione del paziente: tale percentuale verrà applicata a 120, dunque i crediti sul tema della radioprotezione da conseguire saranno 12.

ATTENZIONE! Parte 1

IL Co.Ge.A.P.S. ASSEGNA DI DEFAULT A TUTTI LA PERCENTUALE DEL 10%: SPETTA QUINDI AGLI ODONTOIATRI AGGIORNARE IL PROPRIO PROFILO AFFINCHÉ VENGA APPLICATA LA CORRETTA PERCENTUALE DEL 15%!!!

VEDIAMO COME FARE

- Accedere con Spid al portale Co.Ge.A.P.S.: <https://application.cogeaps.it/login/>
- Sul menù in alto selezionare "Radioprotezione"

- Cliccare su “Imposta altro obbligo Radioprotezione”

- Selezionare l'opzione “svolgere attività complementare” ed inserire la data di decorrenza dell'obbligo a partire dal **1° gennaio 2020!**

- Cliccare su INVIA RICHIESTA e confermare la scelta.

Il sistema a questo punto riepiloga l'obbligo in materia di Radioprotezione corretto.

OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	50	
Crediti in materia di Radioprotezione del paziente	2.0	
di cui in autoformazione	0.0	
Obbligo formativo da assolvere in materia di Radioprotezione	7.5	←
Assolvimento dell'obbligo	NO	

ATTENZIONE! Parte 2

Alcuni corsi svolti sulla Radioprotezione, soprattutto nel triennio 2020/2022 (in quanto l'obbligo è diventato effettivo nel novembre 2021), non sono stati caricati come tali e quindi per molti iscritti il fabbisogno risulta “non raggiunto”.

Invitiamo quindi gli iscritti a controllare dai propri attestati (2020/2022 e 2023/2025) quali crediti ECM sono stati effettivamente conseguiti in materia di Radioprotezione e se sono stati caricati tutti correttamente.

In caso di mancanze/errori gli iscritti potranno, dalla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S., attribuire personalmente, per il triennio 2020/2022, la dicitura “Radioprotezione” ai corsi individuati come carenti di tale dicitura.

Per il triennio 2023/2025, invece, al momento potrà agire solo l'ordine: è necessario quindi inviare opportuna richiesta scritta, corredata da copia degli attestati che indichino a quali corsi occorre inserire la dicitura “Radioprotezione”.

SPOSTAMENTO DEI CREDITI AL TRIENNIO 2020-2022

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita ancora fino al 31 dicembre 2025. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.

In questo modo viene prorogata ancora una volta la possibilità di diventare certificabili per il triennio 2020-2022.



CREDITI COMPENSATIVI

I professionisti sanitari che hanno un debito formativo nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, potranno conseguire crediti compensativi fino al 31/12/2028.

Esempio

- Situazione 2014-2016: **-20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-30 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-10 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: -10 crediti → Il professionista deve recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni.**

Invece, i crediti maturati in eccedenza rispetto all'obbligo formativo nei trienni passati (e fino al 31.12.2028) verranno ridistribuiti per compensare in tutto o in parte il debito nei trienni dove si riscontrerà la necessità.

Esempio

- Situazione 2014-2016: **+20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-40 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-15 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: +15 crediti → certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi**

In poche parole, più crediti maturerete entro il 31/12/2028 (oltre il vostro fabbisogno effettivo) più possibilità ci saranno di poter sanare la situazione debitoria di uno o più trienni passati ed essere finalmente in regola!

PREMIO PER I “VIRTUOSI”



IL Co.Ge.A.P.S. ha assegnato, per il triennio 2023/2025, il bonus “Premialità delibera 01/2025” ai professionisti che, alla data di pubblicazione della delibera 1/2025, sono sempre risultati certificabili nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.

Lo stesso numero di crediti “bonus” sarà attribuito anche nel triennio 2026/2028.

Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Triennio di inizio obbligo ECM	Crediti bonus per ciascun triennio (2023–2025 e 2026–2028)
A partire dal 2014	+20 crediti
A partire dal 2017	+15 crediti
A partire dal 2020	+10 crediti

Esempio

Il Dott. Mario Rossi si è iscritto all’Ordine il 20.05.2017 quindi il suo obbligo formativo è cominciato il 1° gennaio 2018 (ricompreso nel triennio 2017/2019).

Ha soddisfatto con successo il suo obbligo formativo individuale sia nel triennio 2017/2019 che nel triennio 2020/2022, quindi per il triennio 2023/2025 merita un bonus di 15 crediti, che gli verrà attribuito anche nel triennio 2026/2028.

NOVITA’ - DELIBERA N. 3/2025 IN MATERIA DI DOSSIER FORMATIVO TRIENNIO 2026/2028

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua (CNFC) dispone che, per il triennio 2026/2028 che inizierà il 1° gennaio 2026, saranno applicati di nuovo i bonus, ma in misura diversa rispetto alla tipologia di Dossier, incentivando la costruzione di quello individuale.


Essere inclusi in un Dossier di Gruppo (spesso attivato automaticamente dai soggetti abilitati) non impedisce la compilazione del Dossier Individuale e, tra l’altro, grazie alla novità introdotta, quest’ultimo diventa più vantaggioso.

La costruzione dei DF individuali e di gruppo è consentita unicamente nel primo e nel secondo anno del triennio (2026 e 2027) e ricomprenderanno al proprio interno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2026/2028 (realizzazione).

DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE



DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO



REQUISITI DEL DOSSIER

Affinché il Dossier si consideri realizzato (e dia diritto al bonus futuro), devono essere rispettati due principi chiave:

- a) Congruità rispetto alla professione esercitata.
- b) Coerenza, cioè una corrispondenza pari ad almeno il 70% tra gli obiettivi formativi programmati in fase di costruzione e quelli effettivamente realizzati tramite i corsi frequentati.

CORRELAZIONE TRA DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO E RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO ALL'INPS, AI SENSI DEL D.LGS. 62/2024, PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA'

Il medico certificatore per l'accertamento della condizione di disabilità, per poter emettere e firmare il nuovo certificato medico introduttivo, deve aver completato o perlomeno iniziato a completare il DF di Gruppo Fnomceo, come disposto dal D.Lgs. 62/2024, art. 8, comma 1 ("costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del SSN, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuate dall'INPS ai sensi del comma 2") e comma 2 ("L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica").

NOVITA' - DELIBERA N. 5/2025 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PROFESSIONISTI SANITARI CANCELLATI E REISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua (CNFC) ha esaminato e approvato la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reinscrivono all'Ordine professionale. Vediamole nel dettaglio.

1. In caso di cancellazione dall'albo di appartenenza, l'obbligo formativo non permane per l'anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (a). L'obbligo formativo per l'anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno (b). La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell'Ordine professionale.

Esempio

(a) Triennio 2026/2028 - Cancellazione il 01/05/2027: esenzione per l'intero anno 2027.

(b) Triennio 2026/2028 - Cancellazione il 01/08/2027: obbligo formativo per l'intero anno 2027.

2. In caso di iscrizione all'albo professionale, l'obbligo formativo sussiste per l'anno in corso qualora la iscrizione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (a). Al contrario, ove la iscrizione avvenga dopo il 30 giugno, l'obbligo non sussiste per l'anno in corso (b). La decorrenza della iscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la iscrizione da parte dell'Ordine professionale.

Esempio

a) Triennio 2026/2028 - Iscrizione il 01/05/2027: obbligo formativo dal 01/01/2027.

b) Triennio 2026/2028 - Iscrizione il 01/08/2027: obbligo formativo dal 01/01/2028.

3. Nel caso in cui il professionista si cancelli e si iscriva nel medesimo anno, l'obbligo per quell'anno persiste.

Esempio

Triennio 2026/2028 - Cancellazione il 01/05/2027 – Iscrizione il 01/09/2027: obbligo formativo per l'intero anno 2027.

4. Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o iscrizione.

INDIRIZZI UTILI

Email istituzionale del Consorzio: info@cogeaps.it

Email dedicata ai professionisti sanitari: ecm@cogeaps.it

Email riservata esclusivamente ai Medici competenti e alle problematiche attinenti a tale categoria: medicicompetenti@cogeaps.it

Contatto telefonico: 06/164162300 (Lunedì-Venerdì 9:00 - 13:00)